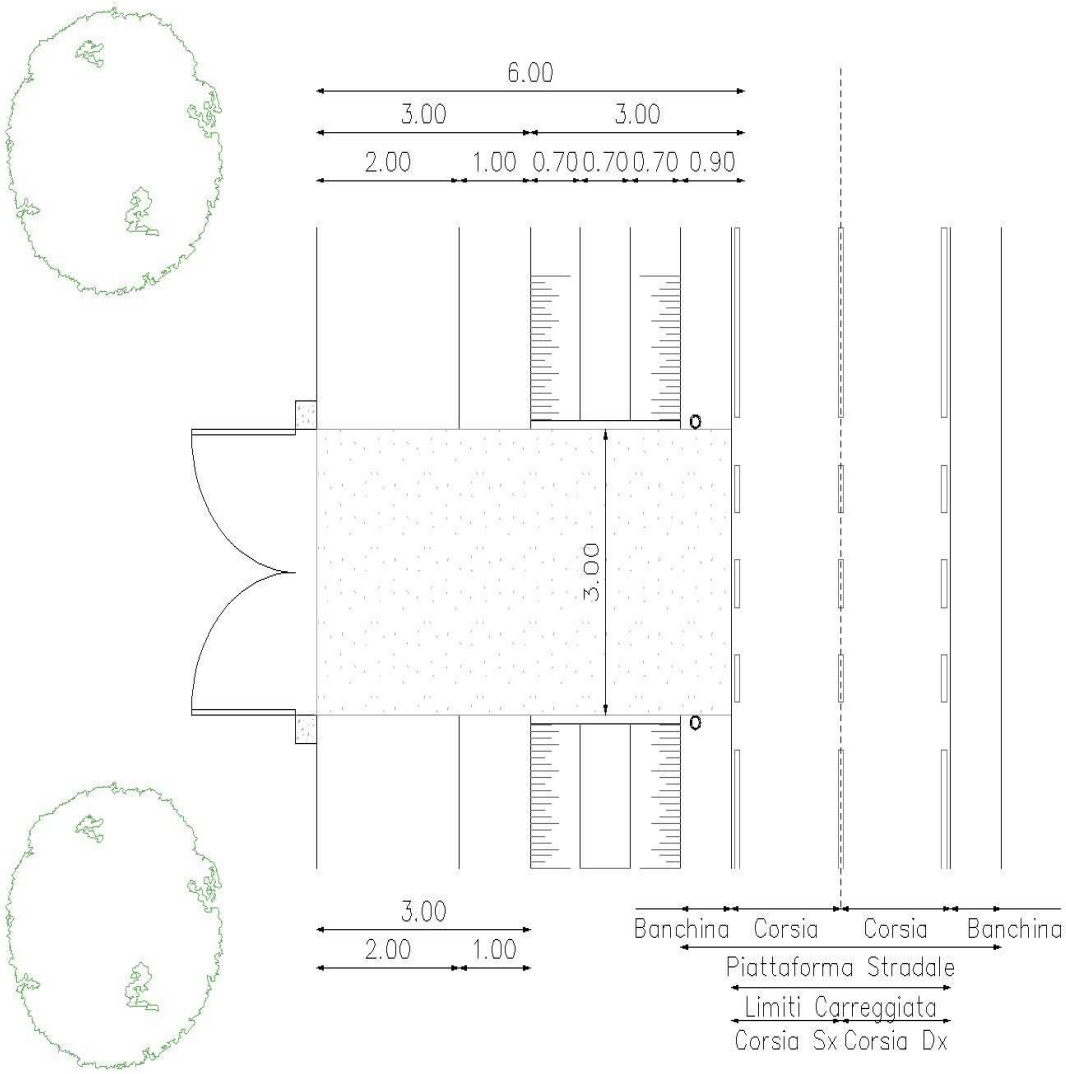
REGOLAMENTO PER LA

TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE SISTEMATICO

REGOLAMENTO PER LA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 1
Capo I NORME GENERALI REGOLANTI LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI 5
Art. 1 - NORME REGOLANTI LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI 5
Art. 2 - OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE 5
Art. 3 - DOMANDE PER CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN GENERE 6
Art. 4 - RIPARAZIONI URGENTI 7
Art. 5 - ISTRUTTORIA 7
Art. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE 8
Art. 7 - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE 8
Art. 8 - RILASCIO DI NULLA – OSTA 9
Art. 9 - DURATA 9
Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 9
Art. 11 - DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI 10
Art. 12 - MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE 11
Art. 13 - VOLTURA 11
Art. 14 - ESTINZIONE DEL PROVVEDIMENTO 12
Art. 15 - RINNOVO E PROROGA DEL PROVVEDIMENTO 12
Art. 16 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE 12
Art. 17 - REVOCA 13
Art. 18 - DECADENZA 13
Art. 19 - COSTRUZIONE DI GALLERIE SOTTERRANEE 14
Art. 20 - SANZIONI 14
Art. 21 - OCCUPAZIONI ABUSIVE O IRREGOLARI 14
Art. 22 - SMARRIMENTO DELLE LICENZE 15
Capo II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA 16
Art. 23 - CLASSIFICAZIONE DELLA PROVINCIA 16
Art. 24 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE 16
Art. 25 - TARIFFE 16
Art. 26 - SOGGETTI PASSIVI 16
Art. 27 - CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA 17
Art. 28 - MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO 17
Art. 29 - PASSI CARRABILI 18

Art. 30 - AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO 18
Art. 31 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 18
Art. 32 - APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI 19
Art. 33 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO 19
Art. 34 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO – CASI PARTICOLARI 19
Art. 35 - MAGGIORAZIONI DELLA TASSA 19
Art. 36 - RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE O DELLA SUPERFICIE 20
Art. 37 - PASSI CARRABILI – AFFRANCAZIONE DALLA TASSA 20
Art. 38 - RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA 20
Art. 39 - ESENZIONE DALLA TASSA 21
Art. 40 - ESCLUSIONE DALLA TASSA 22
Art. 41 - SANZIONI 22
Art. 42 - VERSAMENTO DELLA TASSA 23
Art. 43 - RIMBORSI 23
Art. 44 - RUOLI COATTIVI 24
Capo III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 25
Art. 45 - ADEMPIMENTI ATTUATTIVI 25
Art. 46 - FUNZIONARIO RESPONSABILE 25
Art. 47 - ABROGAZIONI 25
Art. 48 - RIFERIMENTI 25
Art. 49 - ENTRATA IN VIGORE 25
Capo IV ALLEGATI 26
ALLEGATO 1 - ONERI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO (ART. 3) 26
ALLEGATO 2 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA CAUZIONE (ART. 6) 26
ALLEGATO 3 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE (ART. 23) 27
ALLEGATO 4 RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE TIPO 28
PIANTA ACCESSO CARRABILE TIPO 28



_____ 28

ALLEGATO 5 - NORME TECNICHE _____ 32

1. Adottato con delibera dell'Amministratore Straordinario. n°15 del 31.10.2016

Capo I
NORME GENERALI REGOLANTI LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI

Art. 1 - NORME REGOLANTI LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 40 D. Lgs. 507/93 [1], regola il rilascio di **concessioni** per l'occupazione permanente e di **autorizzazioni** per l'occupazione temporanea interessanti le strade provinciali della Provincia del Sud Sardegna, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.04.92 n°285 e suo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.92 n° 495, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In virtù della Legge Regionale n.2 del 04.02.2016 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" art.25 "Circoscrizioni Provinciali" e della Deliberazione di G.R. n.23/5 del 20.04.2016, la Provincia del Sud Sardegna è subentrata alla Provincia del Medio Campidano, alla Provincia di Carbonia Iglesias e alla Provincia di Cagliari, ad eccezione dei comuni appartenenti alla Città metropolitana di Cagliari, e succede ad esse a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali e ne esercita le funzioni.

Art. 2 - OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Deve inoltrare domanda alla Provincia chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali, interessare le strade o le relative pertinenze con canali, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti ed opere, scaricare acque nei fossi delle strade, occupare aree di pertinenza stradale o soggette a servitù di pubblico passaggio con depositi, anche temporanei, di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessino le strade provinciali e loro pertinenze, nonché le fasce di rispetto, le aree di visibilità e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Nel caso di endoprocedimento SUAP, se la pratica è a immediato avvio (0 giorni o 20 giorni) la concessione di suolo pubblico dev'essere acquisita prima della trasmissione della pratica allo sportello SUAP di appartenenza. Per pratiche in conferenza di servizi la concessione di occupazione suolo pubblico può essere acquisita in sede di conferenza di servizi.
3. Il rilascio, da parte di un Comune della Provincia, degli atti di autorizzazione o di concessione interessanti i tratti di strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è subordinato a nulla osta della Provincia (art. 26, comma 3 codice della strada). Per l'individuazione del centro abitato si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del codice della strada.
4. Tali occupazioni sono soggette all'imposizione della Tosap da parte della Provincia.

5. Le strade provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti sono, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del Codice della strada, classificate strade comunali e sono soggette all'imposizione della tassa da parte dei comuni (art. 38, comma 4 D.lgs. 507/93 [2]).
   Qualora, per accordi e/o convenzioni tra gli enti interessati, alcuni tratti mantengano la classificazione di Strada Provinciale la relativa tassa sarà corrisposta alla Provincia.

Art. 3 - DOMANDE PER CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN GENERE

1. Per ottenere il rilascio di una **autorizzazione per occupazione temporanea**, o di una **concessione per occupazione permanente**, il richiedente è tenuto a presentare domanda alla Provincia. L'istanza, redatta in carta legale utilizzando appositi modelli a disposizione negli uffici a pena l'improcedibilità, dovrà essere debitamente compilata e regolarmente sottoscritta e dovrà contenere:
   A) le generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. o partita I.V.A.) la sua residenza o domicilio legale e, qualora la domanda sia presentata da Enti, Società, Istituzioni, Fondazioni e simili, dovrà risultare la denominazione, lo scopo, la sede, nonché l'indicazione delle persone che ne hanno la rappresentanza legale;
   B) la durata dell'occupazione e l'uso al quale si intende destinare lo spazio richiesto;
   C) l'indicazione esatta della strada, della località interessata, della progressiva chilometrica, con i dati catastali necessari per l'individuazione della proprietà relativa;
   D) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
   E) le modalità dell'occupazione;
   F) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
   G) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f);
2. Alla istanza devono essere allegati in triplice copia:
   H) planimetria della zona interessata, con delimitazione dello spazio del quale è richiesta la concessione;
   I) disegni e grafici della pianta e dei prospetti, e sezione con relative misure, dei manufatti che si intende installare sull'area richiesta, rappresentati in scala 1:50, 1:100, 1:200;
   J) copia dell'atto di proprietà dell'immobile o autocertificazione secondo le previsioni di legge;
   K) l'eventuale nullaosta del competente ufficio statale o regionale per occupazioni che comportino installazioni di strutture, situate in zone soggette a vincoli monumentali o paesaggistici;
   L) ricevuta del versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo di cui all'allegato 1.
3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia dell'occupazione, inclusi gli elaborati a firma di tecnico abilitato nei casi previsti come da modelli predisposti per le istanze.

4. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno trenta (30) giorni prima della data richiesta per l'occupazione.
5. Per coloro che sono sottoposti a tutela o cura, la domanda dovrà essere redatta o quanto meno integrata dal tutore o curatore con la indicazione della relativa qualità.
6. Per coloro che svolgono attività imprenditoriale, è richiesta, all'atto della presentazione dell'istanza, anche la certificazione antimafia.
7. La domanda deve essere inoltrata anche se, a norma di legge o del presente regolamento, l'occupazione è dichiarata esente dal canone.
8. L'inoltro può avvenire anche per via telematica, tramite PEC all'indirizzo del protocollo generale.

Art. 4 - RIPARAZIONI URGENTI

1. Nel caso in cui debbano essere effettuati lavori urgenti ed indifferibili su impianti esistenti da parte di Comuni della Provincia, Aziende, Società ed Enti concessionari di pubblici servizi (quali ENEL, TELECOM, ABBANOA, EAF, CONSORZIO DI BONIFICA e simili), gli stessi possono essere eseguiti dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento, che verrà rilasciato in sanatoria, a condizione che venga comunicato l'inizio dei lavori tramite telegrafo, via TELEFAX o per via telematica tramite PEC.
2. Gli stessi hanno l'obbligo:
   A) di regolarizzare la pratica ai fini fiscali entro trenta giorni secondo le disposizioni di cui al precedente articolo;
   B) in relazione al deposito di cui all'articolo 6 entro il 31 gennaio di ogni anno, detti Enti dovranno costituire una cauzione nella misura determinata dall'Ufficio Tecnico e, comunque non inferiore a 10.000,00 euro; tale deposito verrà svincolato con le modalità stabilite dall'art. 6;
   C) di provvedere ad adottare tutte le misure previste dal codice della strada per i fini di sicurezza e circolazione e restano comunque responsabili sotto il profilo civile e penale per tutti i danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose.
3. Nel caso di mancata comunicazione, l'intervento è considerato abusivo a tutti gli effetti, anche sanzionatori, in ottemperanza a quanto prescritto dal codice della strada.

Art. 5 - ISTRUTTORIA

1. Nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, l'istruttoria viene seguita, dall'inizio alla fine da un unico ufficio che curerà la protocollazione delle domande in ordine cronologico.
2. Successivamente provvederà all'apertura del fascicolo, all'annotazione in apposito schedario ed all'identificazione – sempre mediante protocollo – di tutti i documenti allegati alla domanda, ognuno dei quali dovrà essere sottoposto al timbro datario.
3. In caso di domanda incompleta, o non conforme l'Ufficio provvederà a richiedere le necessarie integrazioni. In tal caso il termine si intenderà interrotto e decorrerà nuovamente dal ricevimento delle integrazioni richieste.

4. Se entro trenta giorni il richiedente non avrà provveduto a fornire le integrazioni richieste, la domanda sarà archiviata e non potrà essere rilasciato il relativo provvedimento finale.

Art. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Prima dell'esecuzione dei lavori deve essere costituito un deposito cauzionale per garantire la corretta esecuzione dei lavori che interessino qualsiasi parte del suolo pubblico e la sua rimessa in pristino a lavori ultimati, pena la decadenza dell'atto. La misura del deposito cauzionale, se richiesto, sarà commisurata all'entità dei lavori da eseguirsi nell'area di proprietà della Provincia del Sud Sardegna o nella sede stradale, calcolata secondo l'allegato 2.
2. La cauzione, costituita a norma di legge, non matura interessi, resta vincolata a garanzia del corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo e sarà svincolata, su richiesta dell'interessato, previa verifica della regolare esecuzione dei lavori non prima di un anno dall'ultimazione degli stessi.
3. In mancanza della richiesta da parte dell'utente, decorsi ulteriori 180 giorni, la cauzione verrà svincolata automaticamente dall'Ente.
4. Qualora invece lo stesso concessionario abbia cagionato danni alle strade, l'Ufficio provvederà ad inviare diffida scritta mediante raccomandata A.R. contenente le prescrizioni per il ripristino ed il tempo concesso per eseguirlo. Decorso tale termine si disporrà per l'esecuzione d'ufficio a carico del titolare del provvedimento, trattenendo l'importo delle spese sostenute dalla cauzione versata, salvo l'ulteriore risarcimento in caso di maggior danno.

Art. 7 - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Gli atti di **autorizzazione per le occupazioni temporanee** e di **concessione per le occupazioni permanenti** o di **nulla osta** di cui al presente Regolamento sono rilasciati dal Dirigente dell'Area Tecnica, a seguito di adeguata istruttoria, entro il termine di **trenta giorni** dalla ricezione dell'istanza; in tale termine non sono da considerarsi i tempi necessari per le eventuali integrazioni o per i pareri di altro ente.
2. Qualora l'istanza non potesse essere accolta, entro lo stesso termine, il Servizio è tenuto ad emettere atto formale di diniego, nonché a comunicare i termini e l'organo competente cui inoltrare l'eventuale ricorso.
3. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.
4. Per chi esercita attività imprenditoriale, un altro motivo di diniego è la non regolarità dei requisiti antimafia. Dev'essere pertanto dimostrata l'immunità, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., da provvedimenti definitivi di applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo stesso (antimafia);
5. Il provvedimento indica tutte le condizioni, le prescrizioni e le norme alle quali l'autorizzazione o la concessione si intende subordinata, la durata e il periodo di

tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste, nonché tutti gli elementi necessari per determinare l'ammontare della tassa eventualmente dovuta per l'occupazione del suolo pubblico.

6. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione sono in ogni caso accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione, con facoltà, da parte della Provincia, di revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
7. Copia degli atti di concessione/autorizzazione/nulla osta viene trasmessa al Dirigente dell'Area Finanziaria, per i successivi adempimenti previsti dalla legge vigente e dal presente regolamento.

Art. 8 - RILASCIO DI NULLA – OSTA

1. Il rilascio, da parte del Comune, degli atti di autorizzazione o di concessione interessanti i tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è subordinato a Nulla-Osta della Provincia.
2. Il Nulla-Osta può essere richiesto direttamente dal Comune oppure dal privato interessato; sono in ogni caso dovute le spese di istruttoria e sopralluogo di cui all'art. 3 e dell'eventuale deposito cauzionale di cui all'art. 6.
3. Il Nulla-Osta, che conterrà le norme e prescrizioni cui lo stesso è subordinato, nonché l'indicazione degli elementi necessari a determinare l'eventuale tassa per l'occupazione del suolo pubblico, laddove la stessa spetti alla Provincia, verrà rilasciato in carta libera (o in formato digitale tramite PEC) dal Dirigente competente e verrà trasmesso direttamente al Comune interessato, nonché in copia, per conoscenza, al richiedente.

Art. 9 - DURATA

1. Le occupazioni sono permanenti quando hanno carattere stabile ed aventi comunque durata non inferiore all'anno.
2. Le occupazioni sono temporanee quando hanno durata inferiore all'anno.
3. Mentre l'autorizzazione ha il prevedibile tempo limitato all'esecuzione dei lavori, la concessione, di cui al presente Regolamento, ha la durata massima di 20 (venti) anni.
4. Entrambe sono rinnovabili.
5. La durata delle occupazioni "***temporanee***" di suolo pubblico, per l'esecuzione dei lavori di impianto di pubblici servizi, è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
6. La durata dell'occupazione "***permanente***" del suolo per gli impianti dei servizi pubblici è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi prevista dalle leggi o dagli atti di concessione che li riguardano.

Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli operatori provinciali, l'atto di concessione o autorizzazione.

2. Il concessionario, in caso di variazione di residenza e di eventuale domicilio, ha l'onere di darne tempestiva comunicazione alla Provincia nel termine di 30 gg. Nel caso di omessa comunicazione si applicano le sanzioni previste in caso di omessa comunicazione.
3. Il concessionario è obbligato al versamento della tassa di occupazione alle scadenze previste.
4. Il concessionario è obbligato a sollevare la Provincia da qualsiasi responsabilità civile o penale in dipendenza dei danni arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Al concessionario è fatto divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione.
6. Qualora non sia specificamente detto nell'atto di concessione o di autorizzazione, si intende che la manutenzione delle opere eseguite sul corpo stradale e sue pertinenze, formanti oggetto della concessione o della autorizzazione, sia sempre a carico del concessionario che sarà tenuto ad eseguirla dandone preavviso all'Amministrazione.
7. Il Dirigente competente può prescrivere che determinate opere di manutenzione vengano, nell'interesse del transito e della proprietà stradale, eseguite sotto determinate norme tecniche.
8. L'inottemperanza a tali prescrizioni può comportare la revoca della concessione o della autorizzazione, come può comportare analoga revoca la mancata manutenzione, salvo sempre l'obbligo del risarcimento dei danni causati alla sede stradale e sue pertinenze.
9. Al termine della concessione qualora la stessa non venga rinnovata, entro 90 giorni il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà il Dirigente competente.
10. Qualora la concessione comporti opere o depositi sulle strade, il concessionario dovrà in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada [3].

Art. 11 - DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Entro 30 gg dalla data di protocollo di uscita del provvedimento finale,e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio, dovrà essere sottoscritta e contestualmente consegnata all'incaricato denuncia di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art 50 del D. Lgs. 507/93[4], sui modelli appositamente resi disponibili; tale denuncia è sempre necessaria per la regolarizzazione della pratica ai fini fiscali.
2. Della presentazione di detta denuncia verrà rilasciata apposita ricevuta.
3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione, nel qual caso valgono i principi di cui al comma precedente.

Art. 12 - MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi di servizio delle strade provinciali, senza aver ottenuto apposita autorizzazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 13 - VOLTURA

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. In caso di trasferimento per atto tra vivi della proprietà interessata da concessione o autorizzazione, il titolare della concessione stessa, dovrà presentare al competente ufficio della Provincia, entro sessanta giorni dalla data della cessione, comunicazione scritta, da eseguirsi utilizzando gli appositi stampati predisposti dall'ufficio, con la quale si chiede la cancellazione dagli elenchi dei concessionari e la cessazione della licenza, depositando contestualmente l'atto originale.
3. Il subentrante dovrà, entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno in cui il trasferimento è avvenuto, darne comunicazione alla Provincia, inoltrando apposita domanda in carta legale (o per via telematica tramite PEC) redatta in conformità a quanto prescritto dal precedente art. 3, corredata da idonea documentazione comprovante la proprietà. Sono dovute le spese di sopralluogo nel caso in cui l'Ufficio competente valuti necessario, in relazione ad eventuali variazioni oggettive rispetto al provvedimento precedente o a particolari circostanze, il sopralluogo stesso. Sono dovuti i diritti fissi di istruttoria di cui all'allegato 1.
4. In caso di mancata esecuzione della voltura, il nuovo occupante sarà ritenuto occupante di fatto ed, essendo sprovvisto del titolo concessorio od autorizzatorio, verrà assoggettato al regime delle occupazioni abusive fintantoché la concessione non verrà regolarizzata, qualora ancora possibile. Al concessionario cedente rimane l'obbligo della messa in pristino dei luoghi.
5. L'occupazione di fatto, così come quella abusiva, è assoggettata al tributo nella misura di occupazione giornaliera fino alla regolarizzazione, oltre alle sanzioni correlate.
6. Fatto salvo comunque l'obbligo tributario conseguente al perdurare dell'occupazione di fatto, nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di voltura, la Provincia potrà sempre ed in ogni caso procedere alla revoca della preesistente autorizzazione o concessione, qualora entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ne concretizza l'obbligo, l'interessato (acquirente, eredi ed aventi causa) non provveda a regolarizzare il subentro.
7. Nel caso di decesso del concessionario l'obbligo di cui ai commi precedenti spetta agli eredi.

Art. 14 - ESTINZIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Sono causa di estinzione della concessione/autorizzazione:
   A) la morte o sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
   B) la sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
2. Nel caso di fallimento del titolare della concessione, oltre al diritto al recupero delle somme con insinuazione nelle procedure fallimentari, la concessione si intenderà cessata con la chiusura della procedura fallimentare, la preesistente concessione non sarà più ritenuta valida e il subentrante sarà obbligato a richiedere una nuova concessione; in difetto sarà ritenuto comunque occupante di fatto con l'obbligo dell'assolvimento del debito tributario nella misura massima prevista per l'occupazione senza titolo ed il diritto per la Provincia di rimessa in pristino dei luoghi in danno all'occupante non autorizzato.

Art. 15 - RINNOVO E PROROGA DEL PROVVEDIMENTO

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. A tal fine l'interessato deve presentare, almeno due mesi prima della scadenza, apposita domanda redatta in conformità a quanto previsto all'art. 3 e corredata dalla ricevuta del versamento delle somme di cui all'allegato 1
2. Qualora si renda necessario prolungare la durata di autorizzazioni temporanee oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione deve presentare apposita domanda 15 gg. prima della scadenza.
3. Qualora il titolare della concessione/autorizzazione/nulla osta non avesse ultimato in tempo utile i lavori può, con richiesta scritta e motivata prima della scadenza del termine previsto per gli stessi, ottenerne proroga.
4. I provvedimenti di rinnovo o di proroga sono rilasciati con le modalità previste all'art. 7.
5. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico già in essere può comportare il diniego del rinnovo o della proroga salvo quanto contemplato all'art. 18.
6. Qualora il titolare della concessione non intenda rinnovarla, dovrà rinunciare ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 16 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione mediante comunicazione alla Provincia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica tramite PEC).
2. La rinuncia non avrà effetto se il concessionario non restituirà l'atto di concessione e non provvederà, a proprie spese alla rimessa in pristino dei luoghi, previa autorizzazione per le opere da realizzare sulla strada e sue pertinenze.
3. La rimessa in pristino non sarà necessaria qualora la Provincia riconosca, su istanza dell'interessato, il carattere di pubblica utilità delle opere realizzate.
4. La rinuncia non comporterà, comunque, la restituzione delle tasse pagate, né comporterà l'ablazione di quelle ancora da pagare.

Art. 17 - REVOCA

1. La concessione e l'autorizzazione sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale. Il relativo provvedimento è adottato dal Dirigente competente.
2. Nel caso di revoca il concessionario dovrà restituire il documento relativo e rimettere in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nel termine stabilito dal Dirigente preposto.
3. La revoca non dà diritto ad alcuna indennità ma solo, nel caso di revoca per motivi di pubblico interesse, alla restituzione della tassa di occupazione del suolo pubblico pagata in anticipo, senza interessi.
4. Il Dirigente dell'Area Tecnica comunica al Dirigente dell'Area Finanziaria il giorno a decorrere dal quale il concessionario ha diritto alla restituzione della quota corrispondente al periodo non fruito.
5. La restituzione avverrà d'ufficio.
6. La concessione può essere revocata:
   A) quando sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione, senza darne preventiva comunicazione alla Provincia;
   B) quando le nuove modalità dell'occupazione comunicate dal concessionario, non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni e i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
   C) allorché esigenze pubbliche sopravvenute richiedano la cessazione dell'occupazione.
7. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), dopo il quindicesimo giorno dalla sua notifica e, nel caso di cui alla lett. c), dal 60° giorno.
8. Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art.7 della L. 7 Agosto 1990 n.241.
9. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, la Provincia provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

Art. 18 - DECADENZA

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
   A) le reiterate violazioni delle condizioni previste nel provvedimento autorizzato o concessorio;
   B) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia;
   C) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
   D) Il mancato rispetto del termine di fine dei lavori, salvo richiesta di proroga tempestivamente accordata secondo quanto previsto dall'art. 15.

2. Il relativo provvedimento è adottato, previa diffida, dal Dirigente competente, fatta salva l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni.
3. A seguito della decadenza il concessionario dovrà restituire il documento relativo e rimettere in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nel termine stabilito dal Dirigente competente.
4. La decadenza non dà diritto ad alcuna indennità, né alla restituzione della tassa eventualmente pagata.

Art. 19 - COSTRUZIONE DI GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 Decreto Legislativo 507/93, la Provincia, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del Decreto Legislativo 507/93 [5], impone un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 20 - SANZIONI

1. Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché la mancata osservanza delle prescrizioni cui i provvedimenti autorizzati rilasciati sono subordinati, sono punite con le sanzioni amministrative previste dal D.L.vo 30.04.1992 n.285 e successive modifiche, nonché con le sanzioni alle norme tributarie previste nei decreti legislativi 472 [6] e 473 [7] del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, così come riportato all'art. 41 del presente regolamento che prevede sanzioni di carattere tributario.

Art. 21 - OCCUPAZIONI ABUSIVE O IRREGOLARI

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o le aree pubbliche o le aree soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti, è soggetto ad una sanzione pecuniaria determinata ai sensi della L. 689/81 ed alle sanzioni di cui al D. Lgs. 473/97, oltre al pagamento del tributo nella misura prevista.
2. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto ad una sanzione pecuniaria determinata ai sensi della legge 689/81. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.
3. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica, nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombero, quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità recidiva.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

5. Le occupazioni effettuate con autorizzazioni/concessioni/nulla osta venute a scadenza e non rinnovate sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento del pagamento della tassa.

Art. 22 - SMARRIMENTO DELLE LICENZE

1. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il concessionario dovrà farne immediata denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza e informarne la Provincia, documentando l'avvenuta denuncia, per il rilascio del duplicato. Sono dovuti gli oneri di cui all'allegato 1.

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs n.507/93, così come modificato dal D.lgs n° 566 del 28 dicembre 1993 ed ogni e qualsiasi altra modificazione od integrazione.

Art. 23 - CLASSIFICAZIONE DELLA PROVINCIA

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D. Lgs. n. 507/93[8] questa Provincia, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., viene equiparata alla V classe dei Comuni.

Art. 24 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D. Lgs 507/93, le strade provinciali si suddividono in due categorie come da elenco di classificazione delle strade di cui all'allegato 3.

Art. 25 - TARIFFE

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Provinciale entro i termini di approvazione del bilancio ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, del D. Lgs. n. 507/93, la tassa è determinata in base alle misure previste dagli artt. 44, 45 e 48 del D. Lgs. n. 507/93 e sue modificazioni ed integrazioni.
2. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
   A) Prima categoria: tariffa minima maggiorata del 35%;
   B) Seconda categoria: tariffa minima ridotta del 10%.
3. Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa è determinata in base alla misura massima prevista dall'art. 47, comma 2 lett. B ridotta del 10%.

Art. 26 - SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n.507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 507/93 le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato del Comune con oltre 10.000 abitanti sono soggette all'imposizione comunale.
3. É equiparato all'occupante abusivo, e quindi di fatto, anche colui che acquista a qualsiasi titolo la proprietà di un bene che goda di concessione provinciale, senza che provveda nei termini di regolamento a richiedere la voltura dell'atto a suo

nome, e senza che abbia dato formale e tempestiva comunicazione ai fini fiscali alla Provincia.

Art. 27 - CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93 [9] la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art.24 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade.

Art. 28 - MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 507/93 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è dovuto un canone determinato forfetariamente come segue:
   A) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1) della lettera f) del comma 2 dell'art. 63 del D. Lgs. n°. 446 del 1997 [10], così come modificato dal D. Lgs. n. 448 del 1998, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
   B) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti alla provincia, da ciascuna azienda, non può essere inferiore a EURO 516,46. (Lire 1.000.000);
   C) gli importi di cui alla lettera A) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
   D) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. Entro il mese di gennaio di ogni anno le aziende di cui sopra dovranno presentare denuncia scritta riportante il numero esatto di

utenze esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente. **L'omissione della denuncia obbligatoria** comporta l'applicazione della sanzione per omessa denuncia per ogni utenza o per quelle non denunciate, in caso di denuncia parziale.

4. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alle aziende esercenti pubblici servizi.
5. Tutte le altre aziende che utilizzino le linee delle aziende erogatrici di pubblico servizio sono assoggettate al tributo nella misura piena.

Art. 29 - PASSI CARRABILI

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la larghezza viene determinata dalla modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi costruiti direttamente dalla Provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una larghezza complessiva non superiore a metri 9, e l'eventuale eccedenza sarà calcolata al 10%.
4. Per quanto riguarda la tassazione si rimanda ai successivi articoli 36 e 37 del regolamento.

Art. 30 - AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato del D. Lgs. n. 507/93[11], per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dalla Provincia, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 31 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6 del D. Lgs. n. 507/93[12], la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000.
2. É ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati od interconnessi fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoi di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su un superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 36 c. 6 del presente regolamento.

Art. 32 - APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 507/93[13], per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 33 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 507/93, commi 1 e 2[14], sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione ai giorni di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa, secondo quanto previsto dall'art. 44 citato.
3. Ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs 507/93, comma 4[15], per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 34 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO – CASI PARTICOLARI

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1 D. Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis D. Lgs. 507/1993, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di euro 25,82 (Lit. 50.000), indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 35 - MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, D.Lgs. 507/93, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente previsto, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 6, D. Lgs. 507/1993, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia, la tariffa è maggiorata del trenta per cento.

Art. 36 - RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE O DELLA SUPERFICIE

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti misure di riduzione della tariffa ordinaria della tassa:
   A) per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati non si prevede alcuna riduzione;
   B) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta del 70 per cento;
   C) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50 per cento;
   D) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall'art. 25 del presente regolamento, fino ad una ampiezza di m 9. Per l'eventuale maggiore ampiezza eccedente i 9 m. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento ai sensi dell'art. 44, comma 6.
   E) Per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 40 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora vi sia espressa richiesta degli aventi diritto ed a seguito di apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Provinciale con rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al dieci per cento;
   F) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al dieci per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
   G) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al cinquanta per cento.

Art. 37 - PASSI CARRABILI – AFFRANCAZIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11 D.lgs. 507/93, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 38 - RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 507/1993 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tassa per occupazioni temporanee:
   A) comma 3 – Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

B) comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
C) comma 5 ed art. 42, comma 5 – Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;
D) comma 6 bis – Per le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia non si prevede alcuna riduzione.
E) comma 7 – Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
F) comma 8 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

Art. 39 - ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 507/93:
   A) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
   B) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
   C) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
   D) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
   E) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
   F) le occupazioni di aree cimiteriali;
   G) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa tutte le seguenti occupazioni:
   H) I passi carrabili lungo le strade provinciali a servizio dell'abitazione principale;

I) le occupazioni permanenti o temporanee inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
J) occupazioni per lavori edilizi esclusivamente diretti all'eliminazione di barriere architettoniche;
K) le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997;
L) le occupazioni effettuate in occasione di sagre, feste e manifestazioni pubbliche non aventi finalità di lucro, promosse dai Comuni della Provincia del Sud Sardegna;
M) le occupazioni di opere che vengano cedute a qualsiasi titolo alla Provincia;

3. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
A) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
B) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Codice;
C) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
D) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
E) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

Art. 40 - ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, del D. Lgs. 507/93 la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D. Lgs. 507/93 sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia o al Demanio statale.

Art. 41 - SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/93[16], così come modificato dall'art. 12 del D. Lgs. 473 del 18.12.1997 e successive modifiche:
A) per l'omessa denuncia si applica una sanzione dal 100 al 200 per cento dell'ammontare della tassa dovuta, con un minimo di EURO 51,65 (100.000 lire);
B) per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da EURO 51,65 (Lit. 100.000) ad EURO 258,23 (Lit. 500.000);

C) per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
D) il contribuente che decide di regolarizzare la sua posizione per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento può applicare il ravvedimento operoso nei termini e nelle modalità previsti e consentiti dalla normativa vigente;
E) le sanzioni indicate nei primi due punti sono ridotte ad un quarto se, entro i termini per ricorrere alle commissioni tributarie,interviene adesione del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione;
F) sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi in ragione del tasso legale, o se determinati dall'ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, come stabilito dal c.165 della L.296/2006..

Art. 42 - VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni a decorrere dalla data del protocollo di uscita dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Di anno in anno può essere disposto, con determinazione dirigenziale, un termine diverso per agevolare il pagamento dei contribuenti senza l'applicazione di sanzioni.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale, o tramite bonifico bancario e/o postale, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario della Provincia, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se è superiore a detto importo.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. per la riscossione di somme di modesto ammontare si rinvia alla normativa vigente e alle eventuali disposizioni di regolamentazione delle entrate dell'ente;

Art. 43 - RIMBORSI

1. Ai rimborsi provvede il funzionario responsabile come disposto dall'art. 51 c.6 e dall'art. 54 c.1 del D.Lgs 507/93.
2. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, alla Provincia il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute a rimborso spettano al contribuente interessi nella stessa misura di quelli previsti per interessi moratori, cioè in ragione del tasso legale, o se determinati dall'ente impositore nei limiti di tre

punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, come stabilito dal c.165 della L.296/2006;

3. per il rimborso di somme di modesto importo si rinvia alla normativa vigente, e alle eventuali disposizioni di regolamentazione dell'ente;
4. In caso di revoca per pubblico interesse della concessione o autorizzazione si dà corso alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, art. 41 D. Lgs. 507/93.

Art. 44 - RUOLI COATTIVI

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le previsioni di legge vigenti, direttamente o tramite il concessionario del servizio riscossioni.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 - ADEMPIMENTI ATTUATTIVI

1. Al fine di organizzare tutti i dati necessari per un corretto esercizio delle norme previste nel presente regolamento, entro sei mesi dalla sua approvazione la Provincia si doterà di apposito catasto stradale informatizzato.
2. Sarà cura della Provincia verificare, aggiornare e far provvedere alla eventuale regolarizzazione dei dati del catasto strade.

Art. 46 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il rilascio delle autorizzazioni/concessioni/nulla osta, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è affidato al Dirigente dell'Area Tecnica al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia nonché ogni accertamento o atto di controllo necessario.
2. Al ricevimento della denuncia TOSAP, del pagamento della tassa, ai rimborsi, dei ruoli coattivi, nonché ogni accertamento o atto di controllo necessario è affidato al Dirigente dell'Area Finanziaria.
3. E' in facoltà dei suddetti dirigenti, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 47 - ABROGAZIONI

1. Sono abrogati tutti gli atti in contrasto con il presente regolamento, in particolare tutti i provvedimenti di soppressione della tassa e di introduzione del canone.

Art. 48 - RIFERIMENTI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa in vigore.

Art. 49 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, diventa esecutivo dal 1° gennaio 2017, non appena si sarà proceduto alla sua pubblicazione nelle forme di legge e spetta a tutti di osservarlo e farlo osservare.

Capo IV
ALLEGATI

ALLEGATO 1 - ONERI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO (ART. 3)

TIPOLOGIA	IMPORTO IN EURO
Oneri per istruttoria autorizzazione /concessione/ nulla osta	28,00
Oneri per istruttoria per voltura / rinnovo	17,00
Oneri per istruttoria per proroga	12,00
Oneri per istruttoria per richiesta duplicato	12,00
Oneri per sopralluogo (riferito per intervento unitario)	
- Accessi per abitazioni private e fondi rurali	21,00
- Altri Accessi	42,00
- Recinzione	11,00
- Cancello	11,00
- Piantumazione	11,00
- Attraversamento Trasversale Sopraelevato	28,00
- Attraversamento Trasversale Sotterraneo	28,00
- Occupazione Longitudinale Sopraelevato per chilometro	32,00
- Occupazione Longitudinale Sotterraneo per chilometro	32,00
- Occupazione temporanea Suolo Pubblico (Ponteggi, Automezzi, Banchi, ecc)	16,00
- Taglia Stradali	16,00
Per Comuni ed Enti Pubblici riduzione del 50% delle spese di istruttoria e di sopralluogo suddette	

Gli importi di cui sopra sono fissati ai sensi dell'art.405, comma 2[17], del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. n°495/92, e saranno aggiornati come previsto dal successivo comma 3 come attraverso atto emanato dall'Amministratore Straordinario.

ALLEGATO 2 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA CAUZIONE (ART. 6)

CATEGORIE	TIPO DI MATERIALE
Strada di prima categoria	**€ 90,00 al mq** (per larghezze sino ad 1 m si considera comunque una larghezza convenzionale di 1 m, per larghezze superiori si considera la larghezza reale)
Strada di seconda categoria	**€ 29,00 al mq** (per larghezze sino ad 1 m si considera comunque una larghezza convenzionale di 1 m, per larghezze superiori si considera la

	larghezza reale)

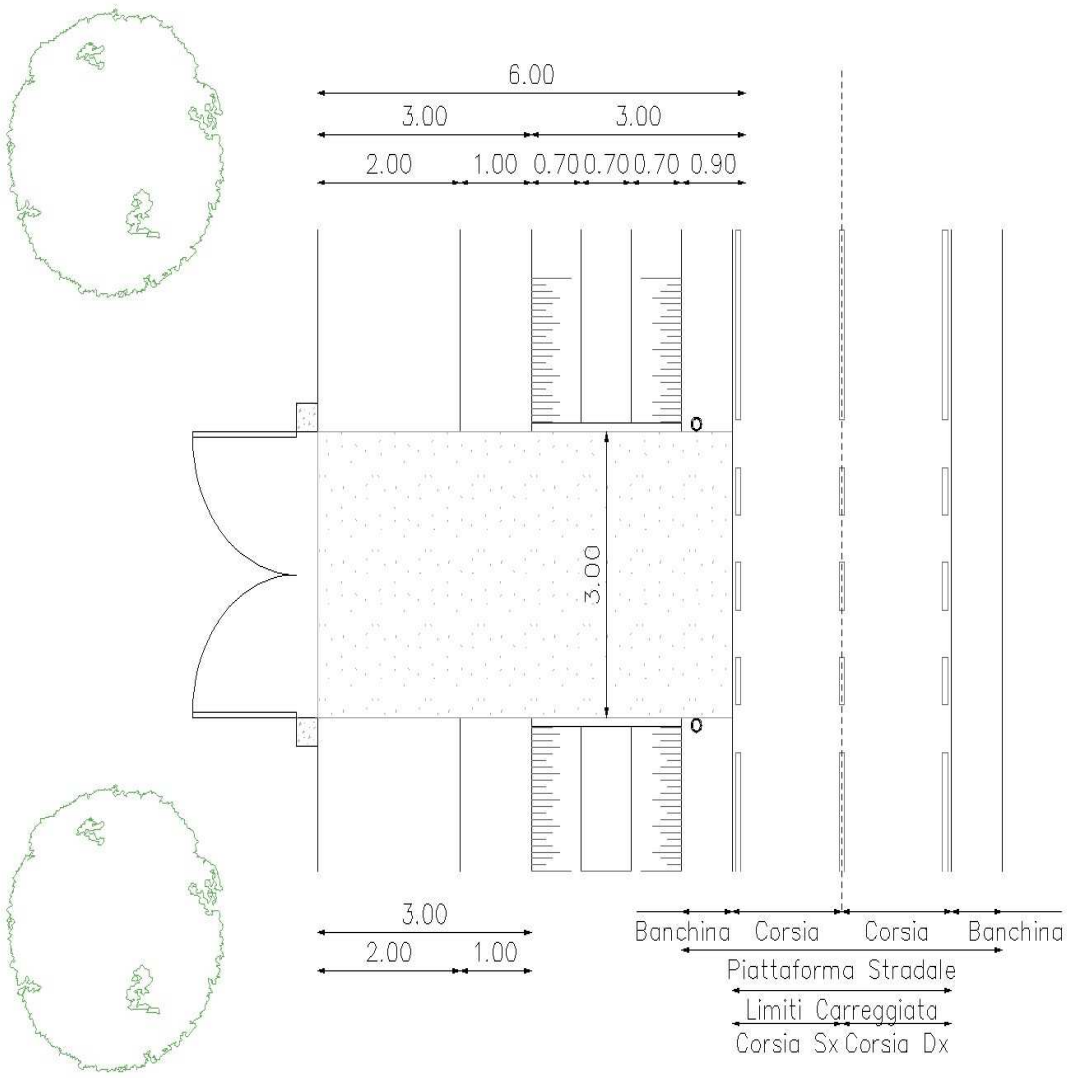
Gli importi di cui sopra saranno rivalutati annualmente il 1° gennaio, dell'ultimo indice ISTAT dichiarato dell'inflazione pubblicato in gazzetta ufficiale a tale data.

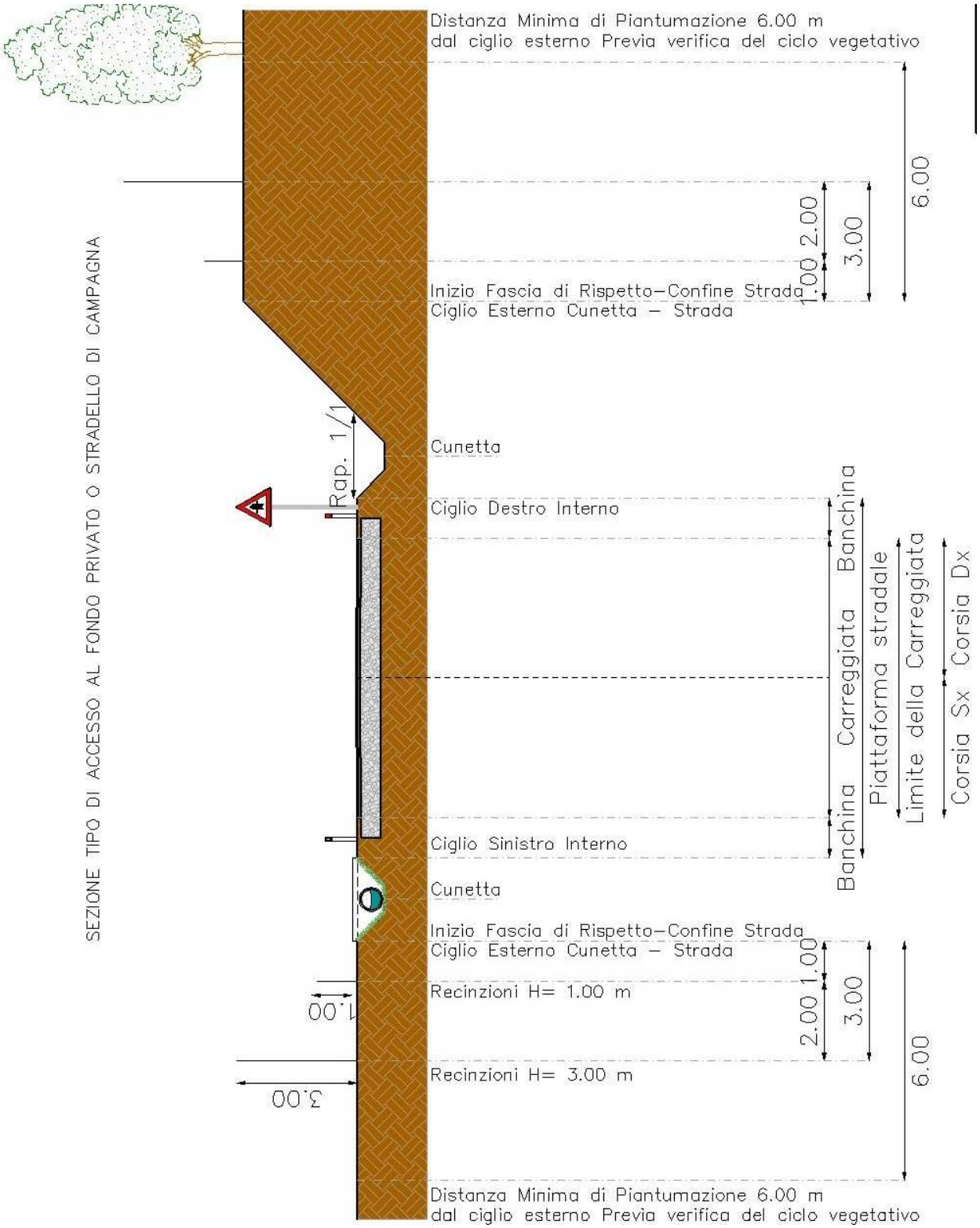
ALLEGATO 3 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE (ART. 23)

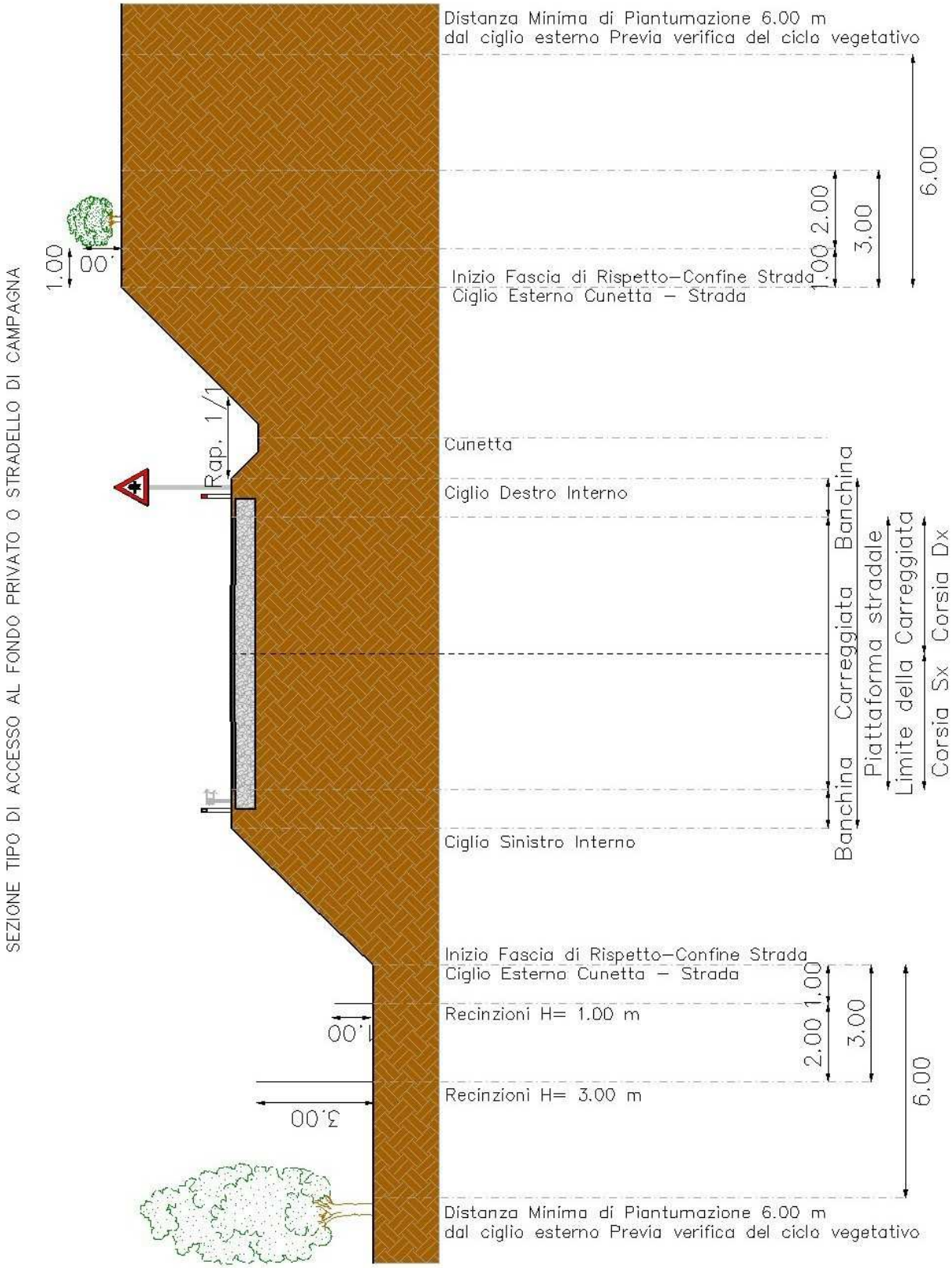
CATEGORIE	TIPO DI MATERIALE
Strada di prima categoria	Tutte le Strade provinciali con piano viabile bitumato
Strada di seconda categoria	Tutte le Strade provinciali con piano viabile in Mac Adam

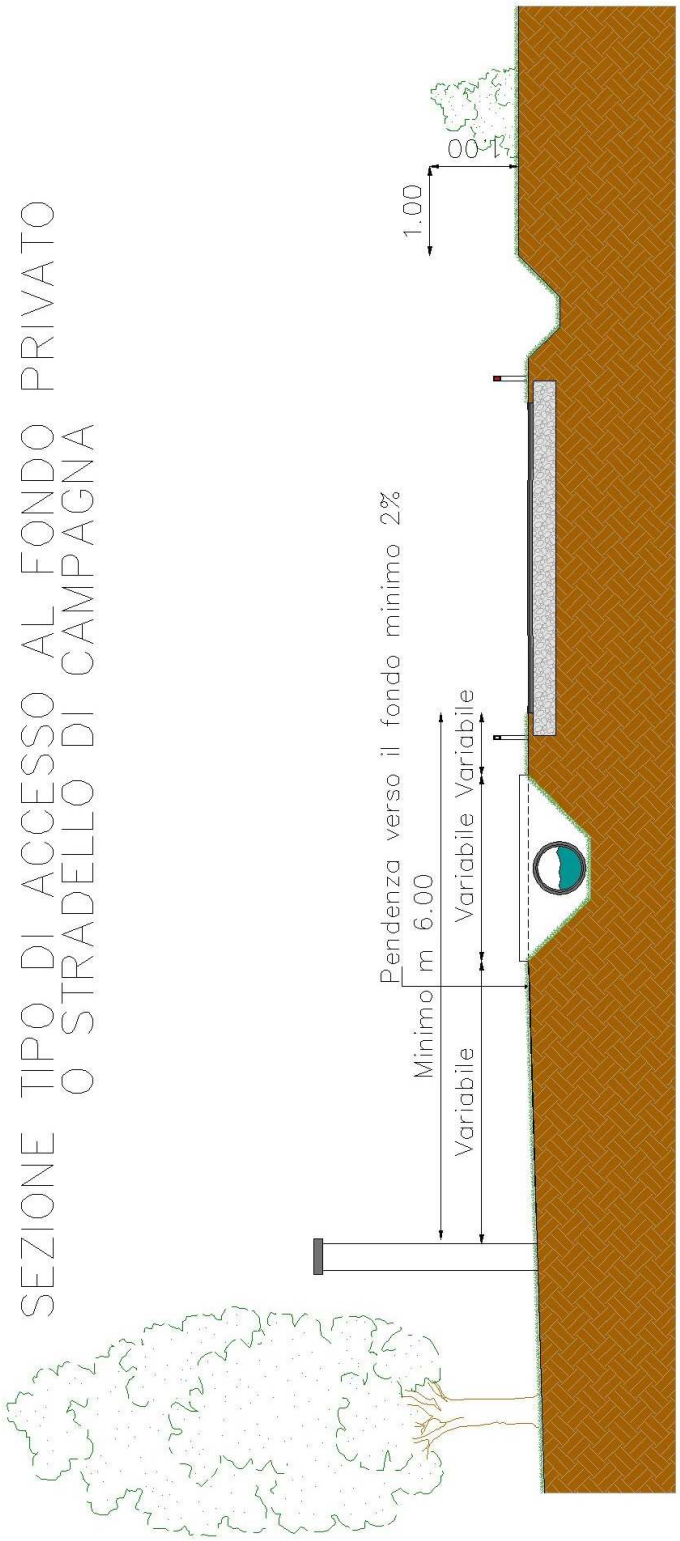
ALLEGATO 4 RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE TIPO

PIANTA ACCESSO CARRABILE TIPO




SEZIONE TIPO DI ACCESSO AL FONDO PRIVATO O STRADELLO DI CAMPAGNA
Distanza Minima di Piantumazione 6.00 m
dal ciglio esterno Previa verifica del ciclo vegetativo
6.00
2.00
1.00
3.00
Inizio Fascia di Rispetto–Confine Strada
Ciglio Esterno Cunetta – Strada
Rap. 1/1
Cunetta
Ciglio Destro Interno
Banchina
Carreggiata
Banchina
Piattaforma stradale
Limite della Carreggiata
Corsia Sx
Corsia Dx
Ciglio Sinistro Interno
Cunetta
Inizio Fascia di Rispetto–Confine Strada
Ciglio Esterno Cunetta – Strada
1.00
Recinzioni H= 1.00 m
2.00
1.00
3.00
6.00
3.00
Recinzioni H= 3.00 m
Distanza Minima di Piantumazione 6.00 m
dal ciglio esterno Previa verifica del ciclo vegetativo


SEZIONE TIPO DI ACCESSO AL FONDO PRIVATO O STRADELLO DI CAMPAGNA
Distanza Minima di Piantumazione 6.00 m
dal ciglio esterno Previa verifica del ciclo vegetativo
1.00
1.00
2.00
3.00
6.00
Inizio Fascia di Rispetto-Confine Strada
Ciglio Esterno Cunetta - Strada
Rap. 1/1
Cunetta
Ciglio Destro Interno
Banchina
Carreggiata
Banchina
Piattaforma stradale
Limite della Carreggiata
Corsia Sx
Corsia Dx
Ciglio Sinistro Interno
Inizio Fascia di Rispetto-Confine Strada
Ciglio Esterno Cunetta - Strada
1.00
Recinzioni H= 1.00 m
2.00
1.00
3.00
6.00
3.00
Recinzioni H= 3.00 m
Distanza Minima di Piantumazione 6.00 m
dal ciglio esterno Previa verifica del ciclo vegetativo


SEZIONE TIPO DI ACCESSO AL FONDO PRIVATO
O STRADELLO DI CAMPAGNA
1.00
Pendenza verso il fondo minimo 2%
Minimo m 6.00
Variabile
Variabile Variabile

ALLEGATO 5 - NORME TECNICHE

ACCESSI CARRAI E PEDONALI

1. Prescrizioni generali

a) Verrà autorizzato un accesso carraio e un accesso pedonale per ogni fondo, fatta eccezione per quelle attività edilizie per le quali gli standard urbanistici progettuali prevedono la realizzazione di più accessi.

b) Eventuale cancello di accesso dovrà essere arretrato, rispetto al ciglio esterno stradale di una distanza pari non inferiore a metri 6 (sei) eventuali dimensioni inferiori o maggiori saranno giustificate da idonee relazioni e pareri del tecnico istruttore, in ogni modo le aree dovranno consentire la sosta di un veicolo in entrata e in uscita. Il cancello sarà apribile esclusivamente verso la proprietà privata.

c) Le acque superficiali dell'accesso e di tutta la proprietà privata dovranno essere raccolte e smaltite per mezzo di idonee opere (canalette o pozzetti grigliati collegati a scarichi privati) senza riversarle sulla Strada Provinciale.

d) Il richiedente dovrà mantenere in buone condizioni di manutenzione l'accesso e dovrà comunque garantire il deflusso delle acque stradali nel tratto prospiciente l'accesso.

e) Sono a carico del concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria per la pulizia del margine stradale confinante con l'accesso.

f) Gli accessi potranno essere negati qualora siano ritenuti pregiudizievoli per la sicurezza stradale.

2. Caratteristiche geometriche

a) La larghezza degli accessi carrai singoli non dovrà superare metri 20,00 (venti).

b) Nel caso di interventi edilizi in cui siano previsti accessi per attività edilizie i cui standard urbanistici prevedono un elevato numero di mezzi oppure una elevata dimensione di sagoma dei veicoli, gli accessi dovranno essere progettati nel rispetto delle norme tecniche previste dal Ministero delle Infrastrutture riguardanti la progettazione degli svincoli stradali.

c) Il piano dell'accesso carraio dovrà essere tenuto orizzontale per un tratto non inferiore a metri 3,00, dopodiché potrà avere inizio un tratto in pendenza verso la proprietà privata.

ATTRAVERSAMENTI E PERCORRENZE STRADALI SOTTERRANEI ED AEREI .

1. Prescrizioni generali

a) L'attraversamento della strada provinciale per posa della tubazione dovrà essere effettuato in direzione normale all'asse stradale e sarà interrato alla profondità non minore di metri 1,00 (uno) dal piano viabile bitumato.
b) Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere allontanato per fare posto alla fornitura, stesa e rullatura dei materiali indicati come di seguito riportato.
c) Non è ammesso il riutilizzo, anche se temporaneo, dei materiali provenienti dagli scavi.

2. Modo di esecuzione dei lavori e caratteristiche tecniche:

1. Gli scavi interessanti il piano viabile bitumato dovranno essere realizzati con rispetto delle seguenti condizioni:
   a) scavo a cielo aperto di profondità non inferiore a ml 1,00 misurati dalla superficie superiore esterna del tubo o servizio al piano viabile bitumato;
   b) scavo a cielo aperto di profondità non inferiore a ml 1,50 dalla superficie superiore esterna del tubo per le tubazioni posate in banchina;
   c) dovranno essere preceduti da intervento di taglio con mezzo meccanico (taglio separatore totale, escluso il demolitore con paletta) dell'intero spessore del manto bitumato in modo da rendere la striscia oggetto dei lavori autorizzandi, indipendente per quanto riguarda la parte superficiale del restante corpo stradale;
   d) In corrispondenza di eventuali ponti, i cavi dovranno essere opportunamente ancorati ai muri di spalla con staffe in ferro;
   e) In corrispondenza di eventuali servizi preesistenti l'impianto in progetto dovrà essere posato ad una profondità inferiore del servizio esistente;
   f) percorrenze e attraversamenti dovranno essere segnalati con la posa di idoneo nastro segnalatore plastificato e colorato alla profondità di m 0,30 dal piano viabile bitumato;
   g) Gli scavi non dovranno essere mantenuti a cielo aperto nelle ore notturne;
   h) Prima del ripristino definitivo del piano viabile sopra prescritto, il richiedente dovrà richiedere sopralluogo a verifica dell'intervento, all'Ufficio Tecnico Provinciale.
2. Il riempimento dello scavo potrà essere eseguito nei seguenti modi:
   a) il riempimento dello scavo sarà completamente in tout-venant steso e costipato con idonei compattatori a strato di spessore non superiore a cm 30, completando superiormente la pavimentazione con i seguenti materiali:
      - cm 30 di massicciata in misto cementato opportunamente rullata;
      - cm 10 di conglomerato bituminoso in mista di sabbia e ghiaia;
      - cm 4 di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto.

- Tappeto dello spessore non inferiore a cm 3 steso, previa fresatura, lungo l'intero intervento per una larghezza pari a metà carreggiata per quanto riguarda le percorrenze e ml. 2,50 per quanto riguarda gli attraversamenti o eventualmente nel rispetto di particolari prescrizioni riportate sull'atto autorizzativo.

b) il riempimento dello scavo, sino alla quota del piano di rotolamento, sarà posto in opera con del misto cementato dosato a kg 50/70 di cemento a strati di cm 30 ben pigiati con costipatore meccanico; successivamente verrà fresata, con idonea macchina fresatrice, una sezione del bitumato delle dimensioni minime di m 1.00 in ambedue i lati a cavallo dello scavo, per una larghezza complessiva non inferiore a m 2.50 e per uno spessore di cm 4;

3. In ogni caso qualora il ripristino della striscia bitumata non fosse a regola d'arte, l'Amministrazione Provinciale si riserva di prescrivere, a carico del richiedente, intervento di fresatura e successiva stesa di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto, spessore cm. 4, su tutta la superficie stradale interessata dall'intervento.

ATTRAVERSAMENTI E PERCORRENZE STRADALI SOTTERRANEI ED AEREI .

1. Prescrizioni generali

1. Gli attraversamenti del piano stradale con conduttori aerei, dovranno essere realizzati secondo quanto di seguito specificato:
   a) l'altezza minima dei conduttori sul piano viabile non dovrà essere inferiore a metri 6,00 (sei) e dovrà essere verificata e calcolata da tecnico abilitato.
   b) i conduttori saranno sostenuti ai lati da sostegni a tralicci infissi nel terreno mediante blocchi di fondazione in calcestruzzo e posti ad una distanza dal confine di proprietà stradale non inferiore ai 2/5 dell'altezza fuori terra del sostegno stesso.
   c) dovranno essere rispettate le norme stabilite dal D.M. 21/03/1988 n° 449 e successive modifiche apportate con Decreto del Consiglio dei Ministri in data 23/04/1992.
2. Le occupazioni longitudinali aeree sono, di norma, da realizzare nelle fasce di pertinenza stradale con la collocazione dei sostegni al di fuori della carreggiata nel rispetto delle norme vigenti e dei franchi di sicurezza, ove possibile.

TOMBINATURE FOSSI STRADALI

1 Prescrizioni generali

1. Le opere sui fossi stradali possono essere realizzate senza alterazione dei medesimi e delle caratteristiche plano-altimetriche della strada secondo quanto di seguito specificato:
   a) il ponticello di accesso alla Strada Provinciale dovrà avere piano superiore orizzontale e a livello della banchina stradale;
   b) il piano viabile dell'accesso dovrà essere tenuto in buone condizioni convenientemente pavimentato e privo di polvere o fango;
   c) il diametro delle tubazioni posate dovrà essere calcolato con portata coerente a quella del fosso esistente, in ogni caso non dovrà essere inferiore a cm 50 se in cemento o cm 40 se in materiale plastico opportunamente calottato in calcestruzzo;
   d) la manutenzione ordinaria nel tratto di fosso stradale in tubato spetta al concessionario che dovrà tenere pulito e consentire il deflusso delle acque.

2 Modo di esecuzione dei lavori e caratteristiche tecniche

1. il ponticello di accesso sarà costruito con tubi di cemento aventi testate terminali di contenimento in calcestruzzo di cemento;
2. 2. I tubi posati verranno opportunamente sigillati con malta cementizia e posati su idonea platea in calcestruzzo rinfiancati e rivestiti con conglomerato cementizio;
3. 3. I tubi posati saranno collocati sul fondo del fosso in modo da non cagionare rigurgiti o ristagni nel fosso stesso.

SIEPI E PIANTAGIONI IN FASCIA DI RISPETTO.

1 Prescrizioni generali

a) Le recinzioni a lato della strada saranno autorizzate nel rispetto delle norme urbanistiche previste dal P.U.C. del comune interessato e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle norme del Codice della Strada.
b) Le piantagioni insistenti all'interno di recinzioni dovranno essere regolarmente mantenute in modo tale che le fronde non invadano il filo esterno della recinzione, tale da pregiudicare le visuali libere della strada.

BONIFICHE AGRARIE, SBANCAMENTI E MURI DI SOSTEGNO.

Prescrizioni generali

1. Gli interventi di bonifica agraria, di sbancamento e movimento di materiali in fascia di rispetto stradale non dovranno pregiudicare la stabilità dei pendii esistenti o modificare lo scolo naturale delle acque in modo tale da cagionare danni al corpo stradale.

La realizzazione di muri di sostegno posti in fascia di rispetto provinciale, previsti per il sostegno di terrazzamenti privati o per modifiche progettuali delle proprietà laterali alle strade, dovranno comunque mantenere garantita la stabilità del corpo stradale e le relative pertinenze.

Le opere dovranno essere progettate e valutate da tecnico abilitato nel rispetto delle normative vigenti.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (PONTEGGI E AUTOMEZZI)

Prescrizioni generali

L'occupazione temporanea per aree di cantiere, con trabattelli, ecc…. potrà essere concessa solo nelle situazioni di effettiva necessità garantendo, in ogni caso, la regolare transitabilità delle strade.

I ponteggi e le occupazioni temporanee effettuate con macchine e mezzi operativi dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza ed in particolare dovrà essere installata la prevista segnaletica di pericolo e preavviso ed adeguata illuminazione.

Note:

[1] D. Lgs. 507/93. Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.
Art. 40 D.Lgs. 507/93. 1.Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presente capo nonchè le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni. 3. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge. 4. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione delle tariffe gia' in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo.

[2] Art. 38 D.Lgs. 507/93. La tassa e' dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

[3].D.Lgs.285/92 Nuovo codice della strada. Art. 21. (Opere, depositi e cantieri stradali) 1.Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorita' di cui all'articolo 26 e' vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonche' sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilita'. 2.Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidita' della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli. 3.Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalita' ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilita' della visibilita' sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonche' agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonche' le modalita' di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali. 4.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970 . 5.La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

[4] Art. 50 D.Lgs. 507/93 (Denuncia e versamento della tassa). 1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. 2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4. 3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo. 4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero 1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. 5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa puo' essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto. 5-bis. La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, puo' essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione puo' essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione puo' essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8. 5-ter. Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-bis e' fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro

il 28 aprile 1995, la cui tassa e' di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento e' fissata alla medesima data del 28 aprile 1995.

[5] Art. 47 D.Lgs. 507/93 (criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo) 1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 e' determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.
2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:
a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km. lineare o frazione;
b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km. lineare o frazione.
2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica. I comuni e le province possono, con delibera, estenderne la non applicazione anche alle annualita' pregresse.
3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale e' dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km. e' dovuta una maggiorazione da lire 20.000 a lire 40.000.
4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non puo' superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime. 5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, e' determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:
a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni Tassa complessiva:
Classi I, II e III minima lire 20.000 massima lire 50.000;
Classi IV e V minima lire 10.000 massima lire 30.000;
b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni Tassa complessiva minima lire 10.000 massima lire 30.000.
La tassa di cui alle lettere a) e b) e' aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alleletere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;
2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni:
50 per cento;
3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

[6] D.Lgs. 472/98. Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[7] D.Lgs. 473/98"Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

[8] Art. 47 D.Lgs. 507/93 (classificazione dei comuni). 1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:
Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II: comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti;
Classe III: comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;
Classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.
2. I comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe III. (1)

[9] Art. 42 comma 4 d.Lgs. 507/93. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unita' superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

[10] Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali".

[11] Art, 44 comma 12 D.Lgs. 507/93. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

[12] Art. 48 D.Lgs. 507/93. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e' dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

Classi di comuni	Località dove sono situati gli impianti	Minimo lire	Massimo lire
Classe I	a) centro abitato	100.000	150.000
	b) zona limitrofa	70.000	105.000

	c) sobborghi e zone periferiche	40.000	60.000
	d) frazioni	20.000	30.000
Classe II	a) centro abitato	90.000	135.000
	b) zona limitrofa	(1)60.000	90.000
	c) sobborghi e zone periferiche	30.000	45.000
	d) frazioni	15.000	22.000
Classe III	a) centro abitato	84.000	132.000
	b) zona limitrofa	54.000	81.000
	c) sobborghi e zone periferiche	30.000	45.000
	d) frazioni	15.000	22.000
Classe IV	a) centro abitato	76.000	114.000
	b) zona limitrofa	46.000	69.000
	c) sobborghi e zone periferiche	20.000	30.000
	d) frazioni	10.000	15.000
Classe V	a) centro abitato	60.000	90.000
	b) zona limitrofa	50.000	75.000
	c) sobborghi e zone periferiche	30.000	45.000
	d) frazioni	10.000	15.000

2. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo provinciale la tassa annuale va determinata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.
3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio e` di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E` ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu` serbatoi sotterranei di differente capacita`, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita` maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu` serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui al presente articolo e` dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche` per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

[13] Art. 48 Comma 7 D.Lgs. 507/93 7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale e' dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi:

Classi di comuni	Localita' dove sono situati gli impianti	Minimo lire	Massimo lire
I - II - III	a) centro abitato	30.000	45.000
	b) zona limitrofa	20.000	30.000
	c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	15.000	22.000
V - IV	a) centro abitato	20.000	30.000
	b) zona limitrofa	15.000	22.000
	c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	10.000	15.000

[14] Art. 45 commi 1 e 2 D.Lgs. 507/93(Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe)
1. Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla effettiva superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa e' ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.
2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
a) occupazione di suolo comunale:

CLASSI DI COMUNI	Minima per lire. mq	Massima per lire. mq.
Classe I	2.000	12.000
Classe II	1.500	10.000
Classe III	1.500	8.000
Classe IV	750	6.000
Classe V	750	4.000

b) occupazioni di suolo provinciale:
minima di lire 750 mq., massima di lire 4.000 mq.;

c) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) puo' essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonche' per le occupazioni realizzate
in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

[15] Art. 47 commi 4 D.Lgs. 507/93. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

[16] 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.

17 Art. 405 c. 2 D.P.R. 495/92 – Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.